

Inquadramento giuridico della Posta Elettronica Certificata (PEC)

Avv. Pierluigi Perri

*Dottore di ricerca in Informatica giuridica e
diritto dell'informatica - Università di Milano*

Definizione

- Una casella di posta elettronica certificata è “una casella di posta elettronica alla quale è associata una funzione che rilascia delle ricevute di avvenuta consegna al ricevimento di messaggi di posta elettronica certificata. Una casella di PEC può essere definita esclusivamente all’interno di un dominio di posta certificata” (D. Min. Inn. Tec. Del 2 novembre 2005)

Prime considerazioni

- Si tratta di uno strumento simile alla posta elettronica ma con diverse funzioni;
- Restituisce un numero di informazioni maggiore;
- Ha un valore giuridico per il nostro ordinamento;
- Per determinate categorie è diventato un obbligo possederla.

In particolare

E-mail

- non certifica la data di spedizione di un messaggio;
- non certifica la data di ricezione di un messaggio;
- non garantisce la segretezza del messaggio;
- non garantisce l'integrità del messaggio;
- non garantisce la paternità del messaggio;
- non si può opporre ai terzi la data e l'ora del messaggio, qualora siano giuridicamente rilevanti.

Posta elettronica certificata:

- garantisce data e ora di invio di un messaggio;
- garantisce data e ora di ricezione (o di mancata ricezione) da parte del server del destinatario;
- garantisce l'immodificabilità del messaggio in transito;
- consente di recuperare dal proprio provider le informazioni relative ad un determinato invio per un periodo di 30 mesi;
- la data e l'ora di spedizione o ricezione del messaggio possono essere opposte a terzi, qualora siano giuridicamente rilevanti.

Valore giuridico della PEC

Di solito, la PEC viene assimilata alla raccomandata a.r., ma si tratta di una semplificazione.

Gli scenari possono essere più complessi, ovvero si potrebbero avere le seguenti ipotesi:

- PEC -> PEC (valore legale)
- PEC -> e-mail (solo accettazione e non consegna)
- e-mail -> PEC (non vi è alcuna ricevuta)

O, per dirla da giuristi

La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, **alla notificazione per mezzo della posta.**

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche. (art. 48 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

Perché ne parliamo qui oggi?

- Storicamente, la PEC nasce come strumento di comunicazione elettronica tra la PA e i cittadini e inter-PA, al fine di snellire le procedure ed ottenere un risparmio di costi;
- Solo recentemente la PEC è diventata un obbligo anche per i professionisti.

Obbligo

- La legge 2/2009 (art. 16) prevede specifici obblighi di adozione secondo un calendario scandito:
 - 29/11/2008: le imprese costituite in forma societaria devono indicare l'indirizzo PEC nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Obbligo /2

- 29/11/2009: i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato devono comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di PEC o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali;
- 29/11/2009: le PA devono istituire una casella di PEC analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali e comunicarla al DigitPA.

Obbligo /3

- 29/11/2011: tutte le imprese costituite in forma societaria al 29/11/2008 devono comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo PEC.

Quindi...

- Tutti gli iscritti ad albi, quali suppongo siano gli uditori qui presenti, devono comunicare il proprio indirizzo PEC all'Ordine.

Publicità

- Il D.L. 29 novembre 2008 n. 185 istituisce (involontariamente) tre differenti tipi di pubblicità degli indirizzi PEC:
 - Pubblicità connessa all'iscrizione presso il registro delle imprese;
 - Pubblicità in **elenco riservato** connessa alla comunicazione ad un determinato ordine o collegio;
 - Pubblicità per le caselle PEC riferite alla PA che verranno pubblicate in un elenco curato da DigitPA e consultabile telematicamente.

Elenchi

- Sia che si comunichi il proprio indirizzo PEC al registro delle imprese o al proprio ordine o collegio, esso verrà inserito in un elenco;
- In particolare “Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata” (art. 16 comma 7 D.Lgs. 29 novembre 2008 n. 185).

Due differenti sigle per due diverse PEC

- PEC = Posta Elettronica Certificata
 - Si può usare *tout-court*
- CEC-PAC = Comunicazione Elettronica Certificata tra PA e Cittadino o Casella Elettronica Certificata usata nei rapporti tra PA e cittadino
 - Deve essere richiesta dal cittadino;
 - Deve essere inserita in un apposito elenco dalla PA;
 - È dedicata ai rapporti tra PA e cittadino

Valore legale

- “Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, **possono** essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.” (art. 16 comma 9 D.Lgs. 29 novembre 2008 n. 185).

Quid iuris?

- Cosa potrebbe avvenire nel caso in cui un ordine o collegio assegni automaticamente degli indirizzi di posta elettronica?
- Il professionista potrà essere ritenuto responsabile per le comunicazioni arrivate nella sua casella PEC e cui non dà seguito?
- A mio avviso, si risponderà solo di mancata osservanza di quanto previsto dalla legge 2/2009 (obbligo di dotarsi di casella PEC) ma non degli eventuali effetti conseguenti.

Corretta implementazione

- Una corretta implementazione, forse, potrebbe essere realizzata per gradi, ovvero:
 - L'ordine o il collegio **predispongono** una casella PEC impostata sul nome e cognome dell'iscritto;
 - L'iscritto **accetta espressamente** la casella PEC mediante l'**attivazione** della stessa, autorizzandone *ex se* l'inserimento nell'elenco riservato di cui all'art. 16 comma 7;
 - Da quel momento risponde, anche giuridicamente, delle comunicazioni pervenute nella suddetta casella

Sanzioni

- La norma, in sé e per sé, non prevede sanzioni. A seconda dei casi, tuttavia, potrebbero essere identificate:
 - Sanzioni di ordine deontologico (cambiano a seconda del codice deontologico di riferimento);
 - Sanzioni derivanti dalla non corretta gestione della propria casella PEC.

Ciò nonostante

- È evidente che l'utilizzo della PEC porta alcuni vantaggi, tra cui:
 - Velocità di comunicazione;
 - Possibilità di inviare un'unica comunicazione a più destinatari nello stesso momento;
 - Possibilità di allegare file con diverse estensioni che vengono tutti “certificati”;
 - Garanzie di trasmissione del messaggio;
 - Risparmio di costi;
 - Certezza della data e dell'ora della presa in consegna e della messa a disposizione sul server del ricevente del messaggio;
 - Presunzione di conoscenza nel momento in cui giunca sul server del ricevente del messaggio;
 - Valore legale attribuito dalla legge.

Cautele implementative

- Come ogni strumento elettronico, devono essere osservati degli accorgimenti implementativi tra cui:
 - Ricordarsi di controllare periodicamente la casella PEC;
 - Stabilire una capienza della casella PEC commisurata alla professione che si svolge e al volume di scambio di file che avviene normalmente;
 - Archiviare periodicamente le mail inviate collegandole alle relative ricevute al fine di costituire una sorta di “fascicolo elettronico” della corrispondenza cui si vuole attribuire valore legale;
 - Controllare il limite che il proprio gestore di PEC impone sul numero massimo di destinatari;
 - Ricordarsi che la PEC non funziona verso i destinatari in modalità nascosta (Ccn:);
 - Per garantire l’immodificabilità del messaggio in sé e la riservatezza dello stesso, oltre ad altri aspetti connessi alla sua collocazione temporale, ricorrere a strumenti di firma digitale.

Problemi concreti

- Al di là di alcuni problemi implementativi, si possono creare problemi giuridici relativi a
 - Privacy
 - interoperabilità

Privacy

- La legge impone ai gestori la conservazione, per 30 mesi, dei log di comunicazione dei messaggi PEC;
- “1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
- 2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.” (art. 49 CAD)
- Bisogna adeguare informativa e consenso per i propri interessati?

Interoperabilità

- La PEC, allo stato, usa un sistema non interoperabile, anche se i protocolli adoperati sono standard;
- Si sta lavorando, comunque, per standardizzare la procedura e consentirne l'interoperabilità.

Avv. Pierluigi Perri

Email: pierluigi.perri@mpslaw.it